



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 56 DEL 06/06/2025

MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATA “CASH & ROCKET” PRESSO L’ARENA DELLO STRETTO DEL LUNGOMARE DI REGGIO CALABRIA – DEROGA SUPERAMENTO LIMITI DI EMISSIONE SONORE IL 07.06.2025

IL SINDACO

Premesso che:

- il Sig. Zuin Christian n.q. di CEO Projet Manager della Protur Media (P.Iva 03180380804), con nota prot. n. 100177 del 28.04.2025, ha chiesto di poter realizzare la manifestazione denominata “Cash & Rocket”, il giorno 07 Giugno 2025, all’Arena dello Stretto – Reggio Calabria;
- con nota prot. n. 46671 del 25/02/2025 il Sindaco ha espresso patrocinio morale in merito alla richiesta formulata.

Dato atto che:

- il citato evento prevede un corteo di 30 auto sportive lungo le principali vie cittadine, che si concluderà presso l’arena dello Stretto, ove verranno collocate, altresì, le auto in esposizione, nonché un intrattenimento pubblico musicale e gratuito presso l’Arena dello Stretto, a partire dalle 18:00 sino alle ore 22:00;
- il Sig. Zuin Christian n.q. di CEO Projet Manager della Protur Media (P.Iva 03180380804), ha trasmesso, sul portale impresainungiorno.gov.it Scia per l’attività di pubblico spettacolo e pubblico intrattenimento, per lo svolgimento della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo denominata “Cash & Rocket” presso l’Arena dello Stretto del Lungomare di Reggio Calabria, identificata all’Id n. ZNUCRS86T03Z112B-05062025-1611 (Supro 22975/05-06-2025), corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa necessaria, ai sensi dell’art. 68 TULPS e dell’art. 7, comma 2 D.L. 201/2024;
- il Servizio Occupazione Suolo Pubblico del Settore Sviluppo Economico ha autorizzato, con provvedimento di cui al Prot. 06/06/2025.0138427.U, il Sig. Zuin Christian n.q. di CEO Projet Manager della Protur Media (P.Iva 03180380804) all’occupazione temporanea di suolo pubblico presso l’Arena dello Stretto per le autovetture in esposizione;

Considerato che dalla verifica della documentazione di previsione dell’impatto acustico, redatta dal Tecnico Competente in Acustica, Ing. Massimo Praticò, acquista agli atti di cui al Supro 22975/05-06-2025, si evince il superamento dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente e, pertanto, si rende necessario apposita deroga sino al limite massimo richiesto di 81 dB;

Visto l’art. 6 della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e preso atto che, successivamente, alla pubblicazione della citata Legge quadro, sono stati emanati diversi decreti attuativi relativi ai requisiti acustici ed ai limiti massimi di pressione sonora provocate da diverse sorgenti sonore;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 19.10.2009 nella quale, all'art. 13, viene disciplinata la specifica materia delle richieste in deroga per le emissioni sonore temporanee;

Visti gli artt. 650, 659 e 660 del Codice penale;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022, relativa alla regolamentazione degli orari per le emissioni sonore dei pubblici spettacoli;

Ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. h), della Legge Regionale 34/2009 che richiama l'art.1, comma 4, del DPCM 01/03/1991 per la deroga ai limiti acustici;

Visti:

- l'art. 6 della Legge Quadro 447/95
- l'art. 13 della Legge Regionale n. 34/2009
- Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022
- gli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale

Dispone

- che le diffusioni sonore, emesse dagli impianti e dalle strutture installate presso l'Arena dello Stretto del Lungomare di Reggio Calabria, allestite in occasione per lo svolgimento della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo denominata "Cash & Rocket" prevista in data 07 giugno 2025, possono derogare ai limiti stabiliti dal comma 4 dell'art. 13 della Legge Regionale 34/2009 e non superare il limite massimo di 81 dB(A), nell'intervallo orario della manifestazione, al ricettore più sfavorevole, indicati nella relazione di impatto acustico presentata, trattandosi di attività temporanea e di limitata presenza di ricettori sensibili
- che le emissioni sonore devono cessare entro le ore 22.00 di giorno 07.06.2025.

Dispone, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e trasmessa:

- al Sig. Zuin Christian n.q. di CEO Projet Manager della Protur Media (P.Iva 03180380804)
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
- alla Questura di Reggio Calabria
- al Comando di Polizia Municipale
- all'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpacal)
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

Informa che

- la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione;
- la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447, fatto salvo da quanto previsto dagli artt. 650-659-660 del Codice Penale;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà